

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE
LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 5 "Ufficio Elettorale"

Codice Fiscale: 80012000826
Partita IVA: 02711070827

Palermo, 12 OTT. 2016

Prot. n. 15031

Oggetto: Elezioni amministrative 2016, turno straordinario, ai sensi dell'ex art.143 co. 10 del d.lgs 18 agosto 2000 n.267. Cartoline avviso agli elettori residenti all'estero

Responsabile del Servizio: Dott.ssa Patrizia Valenti. Tel. 091 7074414 - fax 091 7074299

email: p.valenti@regione.sicilia.it

All. n.1

Alle Prefetture – Uffici Territoriali del
Governo di

PALERMO - RAGUSA

e p.c. Ai commissari straordinari dei
Comuni di

Scicli e Altavilla Milicia

In relazione al D.A. n.211 del 03-10-2016, relativo alle elezioni di cui all'oggetto, si rammentano le istruzioni qui impartite con la circolare n.11/2013, che ad ogni buon fine si allega in copia, per quanto riguarda:

- compilazione cartoline
- redazione verbale finale
- spese per la spedizione delle cartoline avviso
- spedizione delle cartoline
- elettori risultanti irreperibili.

Si ribadisce quanto già espresso in ordine alla assunzione da parte della Regione Siciliana delle spese per la stampa delle cartoline, ai sensi dell'art.23 della L.r. 9 maggio 1969 n.14.

In sintesi, il Servizio 5 del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali provvederà al rimborso delle spese sostenute dal Comune per la stampa, spedizione etc. di dette cartoline, ma non alla fornitura delle stesse.

Il funzionario
G.Scafidi
L'Istruttore
L.Bianchetta



Il Dirigente del Servizio 5°/Elettorale

Patrizia Valenti



Assessorato delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
Dipartimento Autonomie Locali
Servizio 5° / Elettorale
Via Trinacria n. 34-36
90144 - Palermo

Trasmissione Via Fax

Prot. n. 7066

del - 3 MAG. 2013

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

CIRCOLARE...../2013

Responsabile del Servizio 5°: Giovanni Corso – tf. 091.7074414 – fax 091.7074299
e-mail: gcorso@regione.sicilia.it

OGGETTO: Elezioni amministrative del 09/10 giugno – 23/24 giugno 2013 .
REGIME DELLE SPESE.

Alla Prefetture - Uffici Territoriali del Governo della
Sicilia

LORO SEDI

e, p.c.

Alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale
delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
PALERMO

Al Ministero dell'Interno
Direzione Centrale Servizi Elettorali

ROMA

All' Assessore Regionale per la Funzione Pubblica e
le Autonomie Locali
Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO

Questo Assessorato sta predisponendo, in relazione alle elezioni di cui in oggetto indette con D.A. n. 75 Servizio 5° Ufficio Elettorale del 10 aprile 2013, le aperture di credito in favore di codeste Prefetture, imputando la spesa sul cap. 190515 del bilancio della Regione Siciliana - esercizio finanziario 2013.

Dette aperture di credito, che potranno essere utilizzate anche per l'eventuale secondo turno elettorale, sono finalizzate a far fronte a quella parte di spese poste a carico della Regione per le elezioni amministrative di cui all'articolo 23 della l.r. 9 maggio 1969 n° 14 (cfr § 1).

Con riferimento alle restanti spese, si invitano codeste Prefetture a volere impartire le conseguenti direttive ai comuni interessati (cfr §§ 2 e 3).

§ 1 - FINANZIAMENTO SPESE A CARICO DELLA REGIONE

Tali spese, secondo l'art. 23, secondo comma - lett. a) e b) - della l.r. 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche, sono:

1. spese per la manutenzione dei bolli e dei relativi accessori per le sezioni elettorali;
2. spese per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero;
3. spese per la fornitura delle schede di votazione e dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti;
4. spese per il servizio ispettivo di codeste Prefetture connesso al procedimento elettorale; per tale servizio, la Regione assume l'onere per il periodo intercorrente dalla data del decreto assessoriale di indizione dei comizi fino al decimo giorno successivo alla data delle consultazioni. Per tali spese valgono le vigenti disposizioni di legge relative al trattamento di missione per i dipendenti statali. Spese per lavoro straordinario del personale delle Prefetture, tenuto conto del numero dei comuni interessati, dell' afferente entità demografica nonché del relativo sistema elettorale, secondo necessità attestata dal dirigente del Servizio Elettorale;
5. spese per i trasporti (omnicomprensive) e per le comunicazioni telegrafiche, telefoniche e postali, effettuate nell'interesse della Regione;

Per la stampa delle schede, dei manifesti e di quanto altro occorra, gli Uffici hanno facoltà di adottare le procedure di legge che meglio rispondano alle esigenze dei servizi, sia per la scelta dei fornitori per l'ottenimento dell'offerta più vantaggiosa che per la scelta delle forme cautelative a garanzia delle prestazioni, a condizione che le stesse procedure siano formalizzate con clausole vincolanti nei confronti dei fornitori e prestatori di servizi.

Nel caso in cui il prezzo di aggiudicazione della stampa delle schede di votazione, dei manifesti elettorali e delle relative spese di trasporto sia contenuto entro il limite massimo stabilito da questo Assessorato con apposita circolare, si può prescindere dalla dichiarazione di congruità apponendo sulla fattura la seguente dicitura:

"I prezzi sono conformi a quelli indicati con nota del servizio 5 ° Elettorale n. del".

Per le rimanenti forniture o servizi, il cui importo sia superiore a €. 2.582,28, sarà necessaria la dichiarazione di congruità del prezzo. A tale proposito si precisa che nel suddetto limite è compreso anche l'onere dell'I.V.A., stante che l'obbligazione finanziaria che la pubblica amministrazione assume si concreta sia nel pagamento del prezzo del bene o prestazione che nel relativo onere tributario.

A chiusura del procedimento elettorale, e comunque non oltre il 15 settembre p.v. codeste Prefetture sono invitate a trasmettere un prospetto riepilogativo di tutte le spese a carico della Regione sostenute direttamente o da rimborsare, previa apposita rendicontazione, ai comuni ed a segnalare eventuale necessità di un ulteriore accreditamento.

In tal caso la formale richiesta di ulteriori fondi, accompagnata dall'attestazione dell'intero utilizzo della somma già accreditata, dovrà pervenire a questo Assessorato improrogabilmente non oltre il 30 settembre 2013.

§ 2 - SPESE A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Ad eccezione di quelle elencate nel precedente paragrafo, l'art. 23, primo comma, della citata l.r. n. 14/1969 pone a carico delle Amministrazioni interessate le restanti spese derivanti dall'organizzazione tecnica e dall'attuazione delle elezioni amministrative.

Nella tornata elettorale del corrente anno le suddette spese graveranno sul bilancio dei comuni di cui al precitato D. A. n. 75 del 10 aprile 2013.

Si indicano, a titolo esemplificativo, le principali spese poste a carico dell'Amministrazione comunale interessata:

1. spese per il funzionamento degli uffici centrali o dell'adunanza dei presidenti di seggio e degli uffici centrali di circoscrizione, ivi comprese le indennità ed i compensi spettanti ai componenti dei predetti uffici;
2. spese per la propaganda elettorale, per il trasporto e la installazione delle cabine e del materiale di arredamento, per l'illuminazione dei seggi elettorali;
3. spese per la fornitura del materiale (es. pacchi di cancelleria per i seggi) e degli stampati non forniti dall'Assessorato;
4. spese per le indennità e gli onorari ai componenti degli uffici di sezione nelle misure stabilite con D.P.Reg. 16 gennaio 2008, n. 9;
5. spese telegrafiche, telefoniche e postali inerenti la revisione straordinaria delle liste elettorali;
6. spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale addetto al servizio elettorale comunale e da quello eventualmente aggregato quale supporto provvisorio. Al riguardo si rileva che dovranno essere osservate, oltre che le disposizioni dell'attuale C.C.N.L., quelle dettate dall'art. 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Tali disposizioni devono essere coordinate con le norme di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni.

Si rammenta inoltre che l'autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario, prevista per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse, deve essere effettuata con determinazione dei responsabili dei servizi da adottare non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. Nella determinazione devono essere indicati i nominativi del personale da autorizzare, il numero di ore di lavoro straordinario a ciascuno assegnato e le funzioni da assolvere.

Si fa presente, infine, che le ultime leggi finanziarie hanno disposto che le amministrazioni preposte all'organizzazione ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali devono comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare un ulteriore contenimento delle spese rispetto a quelle scaturenti dalla normativa vigente.

§ 3 – RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Si ricorda che per il rimborso delle spese anticipate dai comuni per conto della Regione (es. spedizione cartoline avviso, stampa manifesti) le amministrazioni comunali dovranno inviare apposito documentato rendiconto alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di riferimento.

§ 4 – CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Per il disposto dell'art. 13 della l.r. 8.7.1977, n. 47, da ultimo modificata dalla l.r. n. 2 del 26.3.2002, i Sigg. Prefetti, nella qualità di funzionari delegati, entro sessanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario (ovvero all'esaurimento dell'apertura di credito o al passaggio delle consegne) dovranno presentare a questo Assessorato, Dipartimento delle Autonomie Locali Servizio 5 "Ufficio Elettorale", una certificazione in cui attestati l'entità dei pagamenti effettuati sull'ordine di accreditamento disposto in loro favore e dichiarati altresì che la documentazione relativa è in loro possesso.

Tale certificazione dovrà riguardare le somme erogate complessivamente alla data del 31 dicembre (o al verificarsi delle altre sopra specificate evenienze) e della stessa dovrà darsi

contemporanea notizia alla Ragioneria centrale dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica (art. 2 del R.D. 26.10.1933, n. 1454).

Le certificazioni suddette dovranno essere compilate in triplice copia sugli appositi moduli predisposti dall'Assessorato regionale Bilancio e Finanze (oggi Assessorato regionale dell'Economia), di cui alla circolare n. 8 del 5 luglio 2002, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 45 del 27/09/2002.

Tuttavia, si ritiene opportuno evidenziare che il comma 3 dell'art. 80 della citata legge regionale n. 2/2002 ha attribuito all'Assessore regionale per il Bilancio e le Finanze (oggi Assessorato regionale dell'Economia) il potere di programmare, con decreto motivato, il controllo a campione da parte delle Ragionerie Centrali sui rendiconti concernenti determinati capitoli di bilancio o programmi di spese e che il capitolo delle spese elettorali risulta, da diversi anni, inserito fra quelli soggetti a controllo al fine di valorizzare la conoscenza diretta e l'esperienza dell'attività di spesa.

In relazione a quanto sopra, sarà cura di questo Ufficio Elettorale comunicare se, anche relativamente alle aperture di credito disposte per l'esercizio finanziario in corso, sarà necessario presentare il rendiconto delle spese con le consuete modalità.

Le somme non utilizzate sui disposti ordinativi di accreditamento dovranno essere versate in conto entrata, sul Cap. 3717 del bilancio della Regione Siciliana.

Si avverte che la mancata o ritardata presentazione della certificazione entro i termini sopra indicati, salvo che non ricorrano giustificati ed eccezionali motivi debitamente rappresentati a questo Assessorato, comporta l'obbligo, ai sensi della l.r. n. 256 del 28.12.1979, dell'applicazione della sanzione pecuniaria sino a € 516,46 prevista dall'art. 337 del regolamento di contabilità generale dello Stato, come modificato dall'art. 20 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, indipendentemente da eventuali profili disciplinari o procedimenti innanzi alla Corte dei Conti, nell'ipotesi di danno erariale da accertarsi con le procedure e le modalità previste dalla normativa vigente.

Si fa presente, infine, che l'obbligo della presentazione della certificazione sussiste anche nei confronti del funzionario delegato che cessi dall'incarico. In tale ipotesi, il funzionario delegato cessato dalla carica dovrà presentare a questo Assessorato, Dipartimento Autonomie Locali, Servizio 5 "Ufficio Elettorale" il documento contabile parziale fino al passaggio delle consegne.

Conseguentemente, il subentrante dovrà farsi carico di tutte le incombenze che derivano dalla qualifica di funzionario delegato.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dipartimento Autonomie Locali

Giuseppe Morale

